

REGOLAMENTO (CEE) N. 2255/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5 e l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci debba essere fissato per i panelli di soia a un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, consenta l'utilizzazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci negli alimenti per animali a condizioni di concorrenza normali con i panelli;

considerando che questo prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci deve riferirsi ad una qualità tipo, rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che il prezzo d'obiettivo per i

piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana deve essere fissato a un livello equo per i produttori, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità; che questo prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede la fissazione di un prezzo minimo che, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei prodotti in questione dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione, consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 il prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato:

- a) per la Spagna a:
- 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;
 - 40,95 ECU/100 kg per i lupini dolci;
- b) per gli altri Stati membri a:
- 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;
 - 43,05 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:

- di proteine gregge totali del 44%;
- di umidità dell'11%.

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽⁵⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.